

UFFICIO VIGILANZA

*Responsabile* Benedetto Camastra

Roma, 24 giugno 2022

CASHINVOICE SRL  
VIA LARGA, N.16  
20122 – MILANO (MI)  
PEC: [cashinvoice@pec.it](mailto:cashinvoice@pec.it)

**Oggetto:** Esiti della convocazione del 17.06.2022.

Con riferimento all'incontro tenutosi in data 17 giugno u.s. tra lo scrivente Ufficio e codesta Società, si precisa quanto segue.

Codesta Società forniva riscontro alla nota di chiarimenti trasmessa dallo scrivente in data 28 febbraio 2022, chiedendo un confronto al fine di esporre le motivazioni che avevano condotto la stessa a beneficiare del regime di iscrizione negli Elenchi tenuti dall'Organismo.

Nel corso del recente incontro, CashInvoice ha esposto le suddette motivazioni – anche di carattere giuridico – a seguito delle quali, lo scrivente Ufficio ha rapidamente ripercorso alcune salienti argomentazioni a favore dell'iscrizione e della permanenza della Società negli Elenchi tenuti dall'OAM.

In breve, sono stati trattati i seguenti argomenti:

- sintetica illustrazione del perimetro di riserva previsto dall'art. 128- *sexies*, comma 1, T.U.B. con particolare riferimento all'attuale platea di soggetti "finanziatori" indicati dalla normativa di settore, tenuto conto che la stessa ha visto una sostanziale estensione ad una più ampia gamma di soggetti abilitati ad erogare credito già con

la normativa introdotta nel 2014 dal Decreto Competitività, il cui obiettivo è stato *“ampliare le fonti di finanziamento in favore delle piccole e media imprese”*<sup>1</sup>;

- breve descrizione, all’esito di quanto sopra, della recente valutazione dell’Organismo di considerare le attività di gestione delle piattaforme di *“invoice trading”* sostanzialmente ammesse nell’ambito dell’operatività dei mediatori creditizi, sia sotto il profilo dell’agevolazione delle imprese nell’ottenimento di un finanziamento mediante cessione del credito, sia sotto il profilo della “messa in contatto” dell’impresa cliente con un soggetto cessionario, sostanzialmente riconducibile ad un finanziatore;
- conclusive osservazioni sull’applicabilità, ai suddetti mediatori creditizi, della disciplina di trasparenza e in materia di controlli interni: necessaria implementazione di presidi idonei a garantire il sostanziale rispetto della normativa di cui all’articolo 128-*decies*, comma 1, del T.U.B., delle norme del Titolo VI dello stesso, nonché delle disposizioni di attuazione di cui al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e ss.mm (predisposizione di un contratto di mediazione, informativa al cliente, etc.) e implementazione di adeguati sistemi di controllo interno, come previsto dalla normativa primaria e secondaria di riferimento.

Il Responsabile dell’Ufficio Vigilanza

firma 1

*Le informazioni e i dati personali saranno sempre trattati in conformità del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dalle disposizioni di adeguamento del D.Lgs. n. 101/2018, per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico contemplati dalla normativa primaria di settore per le funzioni di Authority di vigilanza esercitate dall’OAM.*

*Si invita quindi a prendere visione dell’informativa completa presente sul portale web dell’Organismo.*

---

<sup>1</sup> Nel dettaglio, il D.L. n. 91/2014 convertito in L. n. 116/2014 e il D.L. n. 18/2016 convertito in L. n. 49/2016 hanno previsto che gli organismi di investimento collettivo del risparmio (“Oicr”) possano esercitare, in presenza di determinate condizioni, attività di erogazione diretta di finanziamenti a valere sul proprio patrimonio, prevedendo l’obbligo – in caso di investimento in crediti – di partecipazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia (art. 8, comma 1-*bis*, TUF).